

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 175**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,

il 23 gennaio 2026

Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo  
e delle persone anziane

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Nel quadro dei principi sanciti dall'Unione europea in materia di invecchiamento attivo e in linea con l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la presente legge si propone di affrontare in modo sistematico e integrato le sfide e le opportunità derivanti dal progressivo invecchiamento della popolazione.

Il contesto di riferimento per quanto riguarda la "corretta" interpretazione del concetto di invecchiamento attivo, è ben rappresentato nell'impostazione che le Nazioni Unite hanno voluto elaborare, per gestire in maniera sia teorica che pratica la sfida rappresentata dall'invecchiamento della popolazione, attraverso il Piano di azione internazionale per l'invecchiamento di Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing - MIPAA) adottato nel 2002 dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

La costituzione di un tavolo regionale per l'invecchiamento attivo in Sardegna può rappresentare un catalizzatore per lo sviluppo di una società più inclusiva e attenta alle esigenze degli anziani. Attraverso la collaborazione e il coordinamento tra diversi attori, è possibile creare un ambiente utile a favorire un invecchiamento sano, attivo e soddisfacente per tutti i cittadini anziani, con riflessi positivi sull'intero tessuto sociale ed economico.

L'aumento dell'aspettativa di vita richiede una forte innovazione sociale che consenta di valorizzare le persone anziane come risorsa attiva all'interno della comunità, contrastando l'esclusione e la discriminazione, e parimenti promuovendo percorsi di autonomia e cittadinanza attiva.

#### **Articolo 1 - Principi, finalità e obiettivi**

L'articolo 1 stabilisce i principi e gli obiettivi della legge, ponendo un forte accento sulla promozione di un invecchiamento attivo e dignitoso, in linea con le direttive dell'Unione europea. La Regione riconosce l'importanza di valorizzare il ruolo della persona anziana nella comunità, favorendo la

sua partecipazione attiva in diversi ambiti della vita sociale e contrastando fenomeni di esclusione e discriminazione. Viene data particolare enfasi all'integrazione delle politiche regionali nei settori della salute, dei servizi socio-assistenziali, della cultura e dell'ambiente, con l'obiettivo di garantire una società più inclusiva e rispettosa delle esigenze della popolazione anziana.

L'obiettivo primario è promuovere un invecchiamento attivo che rispetti e valorizzi le capacità e le esperienze acquisite dalle persone anziane nel corso della loro vita generando un ambiente sociale capace di favorire l'autonomia degli anziani attraverso interventi mirati a facilitare l'accesso ai servizi essenziali, sia socio-assistenziali che culturali e ricreativi.

L'articolo si allinea ai principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo, come stabilito dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce il diritto delle persone anziane a vivere con dignità e a partecipare alla vita sociale. Inoltre, si integra con la normativa regionale preesistente, rappresentata dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), che regola i servizi alla persona, ribadendo l'impegno della Regione a migliorare la qualità della vita della popolazione anziana.

Questo articolo delinea un quadro di interventi e politiche a favore dell'inclusione degli anziani nella vita quotidiana della comunità. Infatti, dal mantenimento di un ruolo attivo e significativo nella società può derivare non solo un benessere psico-fisico, ma anche il rafforzamento della coesione sociale, con effetti positivi sulla qualità della vita collettiva.

In particolare, l'articolo apre la strada alla creazione di politiche integrate che riguardano non solo la salute e l'assistenza, ma anche settori come la cultura, l'associazionismo, il volontariato e la mobilità. La valorizzazione dell'esperienza e delle competenze degli anziani, come individui e come parte di associazioni, rappresenta un modo per utilizzare al meglio una risorsa fondamentale per l'intera comunità.

Perché questa legge abbia un impatto reale, sarà fondamentale garantire una stretta collaborazione tra i vari settori coinvolti (salute, servizi socio-assistenziali, cultura, trasporti, ecc.), nonché un adeguato finanziamento degli interventi previsti.

## Articolo 2 - Definizioni

L'articolo 2 fornisce le definizioni chiave utilizzate nella legge, chiarendo i termini fondamentali che guidano l'interpretazione e l'applicazione delle norme. In particolare, vengono definite due categorie principali: le "persone anziane" e il concetto di "invecchiamento attivo". Queste definizioni sono essenziali per delineare con precisione il target della legge e per fornire una base concettuale chiara per le politiche e gli interventi che saranno attuati.

Definire "persone anziane" coloro che hanno superato i sessantacinque anni permette di circoscrivere il gruppo destinatario delle politiche previste dalla legge. Parimenti, la definizione di "invecchiamento attivo" stabilisce una visione dinamica e positiva della fase avanzata della vita, sottolineando l'importanza di ottimizzare le opportunità di partecipazione sociale, economica, culturale e spirituale per le persone anziane.

Questa definizione di "invecchiamento attivo" è ampia e comprende non solo l'aspetto fisico e sanitario, ma anche quello sociale e psicologico, promuovendo il diritto delle persone anziane di rimanere attivamente coinvolte nella società e di esprimere la loro identità anche attraverso nuovi progetti di vita.

La definizione di "invecchiamento attivo" orienta le politiche verso un approccio proattivo, che non vede l'età avanzata solo come un periodo di assistenza e cura, ma come una fase in cui le persone possono continuare a essere partecipi e protagonisti della vita comunitaria.

### Articolo 3 - Interventi e azioni

L'articolo 3 descrive le modalità con cui la Regione intende attuare gli obiettivi della legge, attraverso la programmazione di interventi coordinati e integrati in favore delle persone anziane. L'articolo prevede interventi in vari ambiti della vita, dalla salute alla cultura, dall'impegno civile al tempo libero, sempre con un'attenzione particolare per i soggetti con disabilità e un approccio di genere. La Regione promuove il coinvolgimento delle forze sociali e del Terzo settore, e incentiva la partecipazione a network europei e internazionali per sostenere politiche di invecchiamento attivo.

L'obiettivo principale dell'articolo è stabilire un piano d'azione per la promozione dell'invecchiamento attivo e la protezione sociale delle persone anziane, in particolare di quelle con disabilità. Si mira a mantenere e migliorare il benessere degli anziani, non solo attraverso la cura e l'assistenza, ma anche attraverso la loro partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e lavorativa.

L'approccio adottato è integrato e multidimensionale, riconoscendo l'importanza di mantenere un'alta qualità di vita anche in età avanzata. Inoltre, la promozione del dialogo con le forze sociali e il Terzo settore, e la partecipazione a reti internazionali, evidenzia l'importanza di una collaborazione allargata e di un'azione coordinata di scambio di buone pratiche, innovazioni e politiche più avanzate, rafforzando le capacità della Regione di rispondere in maniera efficace ai bisogni della popolazione anziana.

Un altro aspetto rilevante è il focus sulla valorizzazione delle esperienze professionali e formative delle persone anziane. Ciò implica la promozione di iniziative che permettano agli anziani di continuare a contribuire attivamente alla società, attraverso il volontariato, l'impegno civile o la partecipazione in attività culturali e formative.

L'enfasi sul coinvolgimento delle forze sociali e del Terzo settore si inserisce perfettamente nella tendenza normativa recente a favorire la collaborazione pubblico-privato e la partecipazione della società civile nella programmazione delle politiche sociali.

### Articolo 4 - Soggetti attuatori

L'articolo 4 fa riferimento ai soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge e le modalità con cui si intende favorire la creazione di reti territoriali di supporto. La Regione ha il compito di coordinare i soggetti attuatori, indicati nell'articolo 3, comma 5, e di fornire indirizzi operativi per la realizzazione delle iniziative. Inoltre, l'articolo specifica che verranno definiti i livelli di governance e i percorsi operativi necessari per assicurare la collaborazione efficace all'interno di tali reti.

L'obiettivo dell'articolo è garantire che l'attuazione della legge avvenga in modo efficiente e coordinato, attraverso la costruzione di una rete di supporto sul territorio. Questa rete coinvolge una pluralità di soggetti, quali istituzioni pubbliche, enti del Terzo settore, e forze sociali, che devono collaborare per realizzare gli interventi previsti a favore delle persone anziane.

La Regione, in questo contesto, si pone come il soggetto responsabile del coordinamento, fornendo linee guida e indirizzi per l'attuazione delle politiche, e stabilendo un sistema che assicuri l'efficacia della collaborazione tra i diversi attori. Questo approccio favorisce una risposta integrata alle esigenze della popolazione anziana, attraverso un sistema di interventi che sfrutta le risorse e le competenze disponibili a livello locale.

Inoltre, l'articolo lascia intendere che il successo delle politiche regionali per l'invecchiamento attivo dipenderà dalla capacità della rete di essere flessibile e adattarsi alle diverse esigenze locali, tenendo conto delle peculiarità dei territori.

#### Articolo 5 - Promozione della formazione

L'articolo 5 del disegno di legge sottolinea l'importanza della formazione delle persone anziane, evidenziando il loro ruolo come protagonisti del proprio futuro e come risorsa per la trasmissione di conoscenze ed esperienze. La Regione si impegna a promuovere percorsi educativi, attività ricreative e consultive che incoraggino la partecipazione attiva degli anziani lungo tutto l'arco della vita.

L'articolo prevede inoltre specifiche azioni volte a sostenere la formazione inter e intra-generazionale, le attività delle università della terza età e percorsi di formazione che aiutino le persone anziane a comprendere meglio la società contemporanea. Il sostegno alle università della terza età è particolarmente rilevante, poiché rappresentano già un punto di riferimento per molti anziani, offrendo percorsi di formazione diversificati.

La realizzazione delle azioni previste dall'articolo richiederà la creazione di programmi di formazione continua specificamente pensati per le persone anziane. Questo potrà includere corsi di aggiornamento su nuove tecnologie, cultura digitale, cittadinanza attiva, e percorsi per il mantenimento delle capacità cognitive e relazionali.

Particolarmente innovativa è l'idea di incentivare la formazione inter e intra-generazionale, che prevede il coinvolgimento di anziani in attività educative con persone di altre generazioni e culture. Questo tipo di formazione può rafforzare il dialogo e la comprensione reciproca tra generazioni, promuovendo il rispetto delle diversità e favorendo la coesione sociale. Questo approccio risponde anche alla necessità di combattere stereotipi sull'invecchiamento, promuovendo il concetto di un invecchiamento attivo e partecipativo.

Un aspetto importante è la valorizzazione del ruolo degli anziani nella trasmissione di mestieri, talenti e competenze. Attraverso protocolli operativi con scuole, università e associazioni di categoria, gli anziani possono diventare punti di riferimento per i giovani, contribuendo alla loro formazione professionale e personale. La partecipazione delle imprese e delle organizzazioni sindacali in questo processo potrebbe rendere l'intero percorso più efficace, facilitando anche l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L'articolo si allinea con le politiche nazionali e regionali volte a promuovere la formazione lungo tutto l'arco della vita mentre a livello europeo, è coerente con le strategie dell'Unione europea per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni, che incoraggiano la partecipazione degli anziani alla vita sociale, culturale ed economica attraverso iniziative di lifelong learning (formazione permanente).

La valorizzazione del contributo degli anziani nella trasmissione di competenze e saperi alle giovani generazioni è inoltre in linea con le recenti tendenze normative volte a riconoscere il ruolo intergenerazionale delle persone anziane nella società. Questo approccio promuove un concetto di "invecchiamento attivo" che si concentra non solo sul benessere fisico, ma anche sulla partecipazione attiva alla vita sociale e culturale.

#### Articolo 6 - Gestione partecipata del tempo libero

L'articolo 6 evidenzia l'importanza della partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, sportive, sociali e ricreative, con l'obiettivo di migliorare il loro benessere psico-fisico e promuovere relazioni sociali continuative. La Regione si impegna a sostenere la partecipazione degli anziani a varie iniziative per il tempo libero, come il turismo sociale, l'arte, lo sport e la tutela ambientale, promuovendo programmi e strutture accessibili.

Un aspetto innovativo dell'articolo è l'attenzione alle attività rurali e agro-sociali, con la promozione della gestione di terreni comunali da parte degli anziani, per favorire orticoltura urbana e giardinaggio, contribuendo al benessere fisico e mentale. Attraverso una auspicabile gestione gratuita di

terreni comunali da parte degli anziani, con un impatto positivo sulla cura del territorio e sull'integrazione sociale, grazie alla creazione di orti urbani e altre attività agricole sarà possibile rafforzare i legami sociali tra gli anziani e le altre generazioni, promuovendo un'interazione intergenerazionale proficua.

La promozione di attività rurali e agro-sociali rappresenta un approccio innovativo per coinvolgere gli anziani in progetti che favoriscono la socializzazione, la trasmissione di conoscenze e la cura dell'ambiente naturale, contribuendo al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

L'obiettivo primario dell'articolo è anche quello di promuovere una gestione partecipata del tempo libero delle persone anziane, incoraggiandone il coinvolgimento attivo in attività culturali, sportive, ricreative e sociali. Questo approccio mira a favorire la loro inclusione sociale, migliorare il benessere fisico e mentale e ridurre l'isolamento. Inoltre, l'articolo pone particolare enfasi sull'alfabetizzazione digitale, riconoscendo l'importanza di contrastare l'esclusione tecnologica che spesso colpisce le persone anziane. Infatti, l'inclusione digitale rappresenta un tassello fondamentale per contrastare l'isolamento tecnologico e per rendere le persone anziane protagoniste della vita moderna, consentendo loro di accedere ai servizi online e partecipare attivamente alla vita sociale.

#### Articolo 7 - Tutela della salute e del benessere

L'articolo 7 tocca un nodo cruciale in relazione all'invecchiamento attivo. Come detto in precedenza e come riconosciuto nella legislazione europea, nazionale e regionale, invecchiare in salute consente di rallentare il ricorso al sistema di cure mediche, con importanti riflessi e ricadute a livello sociale, culturale ed economico. Il benessere psicofisico da conquistare in chiave preventiva, al fine di rallentare il decadimento legato all'età che avanza e garantire un adeguato e rinnovato progetto di vita, è un obiettivo che non può essere trascurato.

Infatti, l'incidenza della spesa medica per le persone over sessantacinque è altissima; la Regione agevola e incentiva la partecipazione delle persone anziane ad attività sociali, sportive, culturali e formative, allo scopo di migliorare la qualità della vita e rallentare il deterioramento psico-fisico. Fondamentale è, in particolare, il ruolo che rivestono i luoghi di aggregazione, di cura e di residenza, quali case della comunità, centri di aggregazione sociale, residenze comunitarie diffuse per anziani, comunità di tipo familiare, gruppi di convivenza e le comunità alloggio per anziani. In linea con le metodologie e le tendenze maggiormente avanzate, la previsione del co-housing e delle altre forme di solidarietà abitativa, sia nelle grandi città che nei piccoli centri, consente di garantire un approccio in chiave preventiva della salute e dello sviluppo attivo degli anziani e abbandonare logiche puramente assistenzialistiche.

#### Articolo 8 - Tavolo regionale per l'invecchiamento attivo

L'articolo 8 prevede l'istituzione del tavolo regionale per l'invecchiamento attivo, un organismo consultivo e di supporto alla Giunta regionale, con il compito di coordinare e monitorare le politiche e gli interventi in favore della popolazione anziana. Il tavolo funge da piattaforma di confronto e collaborazione tra i soggetti attuatori, garantendo un'azione integrata e condivisa per promuovere il benessere e l'inclusione delle persone anziane.

L'obiettivo principale dell'articolo 8 è creare una struttura che favorisca la pianificazione e il monitoraggio delle politiche per l'invecchiamento attivo a livello regionale e a tale scopo il tavolo regionale per l'invecchiamento attivo avrà la funzione di:

- a) supportare la programmazione regionale in ambito socio-sanitario, sociale, culturale, sportivo e turistico, con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane;
- b) promuovere il dialogo tra i vari attori coinvolti, come le istituzioni, gli enti del Terzo settore, le organizzazioni sindacali e i distretti socio-sanitari, per garantire una gestione coordinata degli interventi;
- c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle politiche, raccogliere dati demografici e socio-economici e valutare i bisogni degli anziani attraverso analisi mirate.

Il tavolo regionale avrà un ruolo centrale nella gestione e nel monitoraggio degli interventi volti a favorire l'invecchiamento attivo. Grazie alla partecipazione di una vasta gamma di attori istituzionali, professionali e del Terzo settore, sarà possibile:

- 1) raccogliere dati e analizzare le tendenze demografiche e i bisogni specifici delle persone anziane, così da orientare gli interventi in modo efficace;
- 2) favorire lo scambio di buone pratiche e la condivisione di esperienze tra i vari territori e settori, garantendo una maggiore armonizzazione delle azioni a livello regionale;
- 3) valutare periodicamente i risultati delle politiche adottate e suggerire eventuali aggiustamenti per migliorarne l'efficacia.

Il tavolo regionale per l'invecchiamento attivo è composto da rappresentanti delle istituzioni e degli enti maggiormente coinvolti nelle politiche per gli anziani, inclusi i direttori generali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, esperti in invecchiamento attivo, rappresentanti del Terzo settore, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, della Società italiana di gerontologia e geriatria, delle organizzazioni sindacali e dei distretti socio-sanitari. Questo garantisce una rappresentanza equilibrata e una competenza multidisciplinare nelle decisioni prese dal tavolo. Inoltre, il tavolo ha la facoltà di coinvolgere esperti esterni e rappresentanti di altre istituzioni per affrontare argomenti specifici e avvalersi di ulteriori competenze in fase consultiva.

Uno dei compiti più importanti del tavolo sarà quello di monitorare l'attuazione delle politiche per l'invecchiamento attivo e raccogliere dati sulla popolazione anziana, inclusi dati demografici e indici di privazione.

La creazione del tavolo regionale per l'invecchiamento attivo garantisce che le politiche in questo ambito siano pianificate, monitorate e adattate alle esigenze reali della popolazione anziana, promuovendo un approccio inclusivo e collaborativo.

### Conclusioni

La presente legge mira a creare un quadro normativo che favorisca l'invecchiamento attivo in tutte le sue dimensioni, riconoscendo il valore delle persone anziane come risorsa per la società. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali, la Regione intende promuovere una società più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni e alle potenzialità delle persone anziane.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE**

Il disegno di legge non incide sul principio della priorità digitale, trattandosi di disposizioni normative relative alla disciplina generale sul tema dell'invecchiamento attivo.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

Il disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, trattandosi di disposizioni normative relative alla disciplina generale sul tema dell'invecchiamento attivo.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI**

Il disegno di legge non interviene sugli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, trattandosi di disposizioni relative alla disciplina generale sul tema dell'invecchiamento attivo.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Principi, finalità e obiettivi

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove, al fine di contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione, la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e per la piena realizzazione del diritto di cittadinanza nonché il benessere psico-fisico nell'ambito dei contesti di vita quotidiana. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane sia come individui, sia come associati, nel corso della vita.

2. La Regione può promuovere azioni e interventi volti a facilitare l'accesso ai servizi e alle forme di assistenza fondamentali in favore delle persone adulte o anziane nella comunità, al fine di contribuire a realizzare una società che riconosca i loro bisogni e le loro capacità.

3. Per le finalità previste al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e sostenere l'integrazione delle politiche regionali relative alla salute, ai servizi socio-assistenziali, alla cultura, alla formazione, all'ambiente, al volontariato, alla mobilità, all'associazionismo, favorendo un percorso di invecchiamento attivo sano e dignitoso volto a valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze delle persone anziane quale importante risorsa per l'intero contesto sociale.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge tengono conto delle differenze di genere al fine di garantire la parità di intervento e di trattamento.

5. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove l'integrazione delle politiche regionali nei settori della salute, dei servizi socio-assistenziali, della cultura, dei trasporti, della formazione, dell'ambiente, del volontariato e dell'associazionismo.



## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per persone anziane, le persone di età superiore ai sessantacinque anni;
- b) per invecchiamento attivo, il processo volto a ridefinire, ottimizzare e garantire le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, sportive, culturali e formative, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di rallentare il deterioramento psico-fisico così da promuovere la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità, ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte a favorire il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali.

## Art. 3

### Interventi e azioni

1. La Regione persegue gli obiettivi della presente legge attraverso la programmazione di interventi coordinati e integrati, adottando un approccio di genere. Gli interventi sono mirati a favore delle persone anziane, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità, e riguardano diversi ambiti: protezione e promozione sociale, salute, formazione permanente, cultura, turismo sociale, mobilità, impegno civile, volontariato in ruoli di cittadinanza attiva e solidale, sport, tempo libero e vita lavorativa, con l'obiettivo di mantenere il loro benessere. La Regione promuove tali iniziative attraverso il dialogo e la collaborazione con le forze sociali e gli enti del Terzo settore. La Regione incentiva, inoltre, politiche per l'invecchiamento attivo, promuovendo e facilitando la partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

2. La programmazione regionale degli interventi previsti al comma 1 si svolge in coerenza con i principi e con gli indirizzi operativi di cui al titolo III della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)).

3. La Regione promuove azioni e interventi volti a facilitare l'accesso ai servizi essenziali e alle forme di assistenza per le persone anziane, contribuendo alla costruzione di una società inclusiva che risponda adeguatamente ai loro bisogni e capacità.

4. Per il conseguimento delle finalità previste al comma 1, la Regione opera in raccordo con i soggetti di cui al titolo II, capi I, II, III, della legge regionale n. 23 del 2005.

#### Art. 4

##### Soggetti attuatori

1. La Regione, tramite province, comuni e ambiti territoriali (PLUS), soggetti di cui al titolo II, capi I, II, III, della legge regionale n. 23 del 2005, in sinergia favorisce la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato e fornisce indirizzi per la promozione e la realizzazione degli interventi previsti e individua i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.

#### Art. 5

##### Promozione della formazione

1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e consultivi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro.

2. La Regione, in particolare:

- a) incentiva la mutua formazione inter e intra-generazionale, anche tra appartenenti a culture differenti, riconosce e promuove il valore della differenza di genere;
- b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;
- c) può sostenere, al fine di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane, percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea;
- d) può sostenere la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;
- e) valorizza le esperienze, le abilità professio-

- nali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;
- f) promuove l'accesso alle nuove tecnologie, riconoscendo l'importanza dell'inclusione digitale per la partecipazione alla vita sociale e per il contrasto all'isolamento. A tal fine, sostiene programmi di alfabetizzazione digitale rivolti agli anziani, organizzando corsi di formazione, laboratori pratici e altre iniziative che facilitino l'uso di dispositivi digitali e l'accesso ai servizi online. Per tali finalità possono essere create apposite linee di intervento per il finanziamento della formazione e per l'incentivazione dell'acquisto di apparecchiature digitali.

3. La Regione, per le azioni previste al comma 1, promuove e sostiene protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e i musei, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per la realizzazione di progetti che prevedano la disponibilità, da parte delle persone anziane, del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti, le esperienze, la cultura e le competenze acquisite nell'arco della vita lavorativa.

## Art. 6

### Gestione partecipata del tempo libero

#### 1. La Regione:

- a) favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, conviviali, sociali, ricreative, sportive, di turismo sociale, di conoscenza e tutela del territorio, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità;
- b) promuove la partecipazione degli anziani alle attività sportive e artistico-ricreative riconoscendo l'importanza delle stesse per il mantenimento della salute fisica e mentale, oltre a favorire le relazioni sociali e l'incontro inter e intra-generazionale, rendendo possibile l'accrescimento del livello culturale delle persone e del loro benessere psico-fisico. A tal fine, sostiene la diffusione di programmi adattati alle esigenze delle persone anziane e la realizzazione di strutture sportive e ricreative accessibili;
- c) promuove il turismo sociale come strumento di inclusione e benessere per le persone anziane, favorendo l'organizzazione di sog-

- giorni e la partecipazione a eventi culturali, religiosi, musicali, teatrali, cinematografici e ad attività rivolte alla difesa paesaggistica e ambientale del territorio e del decoro urbano;
- d) sostiene iniziative volte a facilitare l'accesso degli anziani a programmi di volontariato, fornendo supporto logistico, formativo e organizzativo alle associazioni e agli enti che operano in questo settore;
  - e) promuove azioni in ambito rurale mediante la realizzazione, presso imprese agricole, di laboratori e azioni di integrazione sociale delle persone anziane, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. A tal fine sarà incoraggiata la gestione di terreni comunali da parte delle persone anziane, promuovendo progetti di orticoltura urbana, giardinaggio e altre attività agro-sociali che favoriscano il benessere fisico e mentale, la socializzazione e la trasmissione di conoscenze tradizionali;
  - f) promuove l'accesso alle nuove tecnologie, riconoscendo l'importanza dell'inclusione digitale per la partecipazione alla vita sociale e per il contrasto all'isolamento. A tal fine, sostiene programmi di alfabetizzazione digitale rivolti agli anziani, organizzando corsi di formazione, laboratori pratici e altre iniziative che facilitino l'uso di dispositivi digitali e l'accesso ai servizi online. Per tali finalità possono essere create apposite linee di intervento per il finanziamento della formazione e per l'incentivazione dell'acquisto di apparecchiature digitali.

2. Per le finalità previste al punto e), i comuni possono affidare alle persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio e di orticoltura, garantendone l'accesso e la fruibilità anche alle persone con disabilità. A tal fine possono promuovere protocolli di intesa e attività di coprogettazione con gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le istituzioni universitarie e scolastiche del territorio, anche ai fini dell'assegnazione di orti urbani, nell'ambito di progetti di riqualificazione delle zone degradate.

## Art. 7

### Tutela della salute e del benessere

1. L'invecchiamento attivo concorre a ridefinire, ottimizzare e garantire salute e benessere a favore delle persone anziane. La Regione

promuove l'alleanza intergenerazionale e tutela la partecipazione ad attività sociali, sportive, culturali e formative, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di rallentare il deterioramento psico-fisico. Attraverso precisi percorsi volti alla promozione della salute, viene sperimentata la capacità del soggetto anziano di esprimere la propria identità, di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita.

2. In particolare, la Regione riconosce il ruolo delle case della comunità, quali punti di riferimento per la cura della persona anziana con un approccio socio-sanitario. Valorizza, inoltre, le strutture di natura prettamente sociali quali i centri di aggregazione sociale, le residenze comunitarie diffuse per anziani, le comunità di tipo familiare, gruppi di convivenza e le comunità alloggio per anziani.

3. La Regione promuove, altresì, il co-housing e le forme di solidarietà abitativa sia nelle grandi città che nei piccoli centri, privilegiando un approccio in chiave preventiva della salute e dello sviluppo attivo e abbandonando logiche puramente assistenzialistiche.

## Art. 8

### Tavolo regionale per l'invecchiamento attivo

1. È istituito il tavolo regionale per l'invecchiamento attivo, la cui partecipazione è gratuita, con funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari degli interventi. Sono compiti del tavolo:

- a) formulazione di proposte e pareri sulla programmazione regionale in materia socio-sanitaria, sociale, culturale, pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, turistica, tali da poter favorire l'inclusione attiva della popolazione anziana;
- b) elaborazione di proposte e pareri in merito alla stesura di testi normativi da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale in materia di invecchiamento attivo della popolazione;
- c) monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi posti in essere nonché di quelli in fase di progettazione.

2. Il tavolo regionale esercita funzioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) supportare una programmazione unitaria, integrata e coordinata degli interventi e delle azioni a favore dell'invecchiamento attivo;

- b) favorire la partecipazione e agevolare il confronto e la collaborazione tra soggetti del settore pubblico e del privato che si occupano di invecchiamento attivo;
- c) ricercare la condivisione delle principali decisioni;
- d) favorire la condivisione e il confronto delle esperienze, delle buone pratiche, dei metodi e degli strumenti di lavoro da adottare a livello locale per garantire l'armonizzazione dei risultati su tutto il territorio regionale;
- e) esprimere pareri e formulare proposte per i programmi e per i Piani regionali per l'invecchiamento attivo;
- f) raccolta dati demografici attraverso i quali analizzare i dati sull'età media della popolazione, la distribuzione geografica degli anziani e le proiezioni future;
- g) raccolta degli indici di deprivazione al fine di intervenire con interventi mirati nelle aree geografiche maggiormente colpite;
- h) valutazione dei bisogni degli anziani attraverso sondaggi, focus group e consultazioni pubbliche;
- i) mappatura delle risorse esistenti: rilevare i servizi e le iniziative già presenti sul territorio che supportano gli anziani, verificare la disponibilità di risorse nei fondi nazionali ed europei (Fondo nazionale delle politiche sociali, Fascicolo sanitario elettronico (FSE) +, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) che possano essere utilizzati in maniera integrata per supportare interventi di inclusione attiva a favore del target di riferimento.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati il tavolo potrà avvalersi della collaborazione degli uffici regionali specificamente competenti nella raccolta dei dati.

4. Il tavolo è composto:

- a) dai direttori generali competenti in materia di sanità e politiche sociali o loro delegati;
- b) un esperto in materia di invecchiamento attivo;
- c) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna;
- e) un rappresentante della Società italiana di gerontologia e geriatria (SIGG);
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g) due direttori dei distretti socio-sanitari rappresentativi dei territori con maggiore concentrazione di popolazione anziana;

- h) due coordinatori degli ambiti del Piano locale unitario dei servizi (PLUS) rappresentativi dei territori con maggiore concentrazione di popolazione anziana.

#### Art. 9

##### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).